



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 6699 del 25/09/2018

Fasc. n 9.11/2018/532

Oggetto: ALMET S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cusano Milanino (MI) - Via Alessandrina n. 37. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di stoccaggio (R13, D15) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano”;
- il comma 5, dell’art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. N° 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto “Approvazione del ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza’ per la città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e richiamato altresì il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice di protezione dei dati personali” per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Dato atto che:

- l'Impresa ALMET S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cusano Milanino (MI) - Via Alessandrina n. 37 in data il 30/03/2018 (prot. n. 81502) perfezionata con nota del 21/04/2018 (prot. n. 99934) richiesta con nota preliminare all'avvio procedimento datata 12/04/2018 (prot. n. 91995) ha presentato istanza di Autorizzazione unica per un nuovo impianto di stoccaggio (R13, D15) e recupero (R4) rifiuti non pericolosi;
- con nota del 10/05/2018 (prot. n. 113681) è stato avviato il procedimento con indizione della conferenza di servizi asincrona e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa e pareri agli Enti fino alla data del 20/09/2018 (prot. n. 218740) di acquisizione del parere di A.T.S. Milano;
- nel corso del procedimento sono state acquisite le integrazioni documentali pervenute in data 25/05/2018 (prot. n. 127420);
- con nota pervenuta in data 13/09/2018 (prot. n. 212521) è stato acquisito il parere formulato dal Comune di Cusano Milanino il quale *"comunica che in base all'allegato parere del competente Settore di questo Comune, si ritiene che l'intervento sia compatibile con la destinazione d'uso urbanistica dell'area interessata (zona Pe - tessuti a destinazione produttiva a elevata trasformabilità), l'area inoltre non è gravata da vincoli, non rientra in fasce di rispetto e non ricade in ambiti di tutela. Valutata [...] la Valutazione di Impatto Acustico, si ritiene che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione purché vincolata all'esecuzione di rilievi fonometrici volti a determinare la condizione acustica della zona a seguito dell'insediamento dell'attività lavorativa. In caso di superamento dei valori limite di zona, sia di emissione che di immissione nei confronti dei potenziali recettori, si ritiene che l'autorizzazione in oggetto debba prevedere l'obbligo, da parte della ditta, di adottare soluzioni anche strutturali volte a ridurre l'impatto acustico al di sotto delle soglie consentite."*;
- con nota pervenuta in data 20/09/2018 (prot. n. 218740) è stato acquisito il parere formulato da A.T.S. Milano;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. prot. c.m. n° 100366), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156596 in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06).

Preso atto che l'attività verrà esercitata all'interno di un edificio esistente senza modifiche edilizie, e che non dispone di pertinenze ad uso esclusivo dell'impresa pertanto non vi sono superfici scolanti di cui al regolamento regionale n. 4 del 24/03/2006;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 1.178,00= euro (ricevuta del versamento datata 23/03/2018 (prot. gen. n. 81502 del 30/03/2018).

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 28.074,81= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto.

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;

- Elaborato grafico TAV. 01 del 17/04/2018 “ALMET S.R.L. - Via Alessandrina n. 37 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Richiesta di autorizzazione di impianto di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 - Layout Impianto Pianta Piano Terra” pervenuto unitamente alla documentazione integrativa del 21/04/2018 (prot. n. 0099934);

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

l'Impresa ALMET S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cusano Milanino (MI) - Via Alessandrina n. 37 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, all'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13, D15) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato in Cusano Milanino (MI) - Via Alessandrina n. 37 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, per i motivi esposti in premessa alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici, la Tavola “TAV. 01 del 17/04/2018 “ALMET S.R.L. - Via Alessandrina n. 37 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Richiesta di autorizzazione di impianto di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 - Layout Impianto Pianta Piano Terra” pervenuto unitamente alla documentazione integrativa del 21/04/2018 prot. n. 0099934” ed all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016, che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante, nonché gli interventi di allestimento interno dell'impianto.

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 25/09/2028;
- il rinnovo del contratto di locazione dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l’impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208.
- In fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all’impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell’autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione.
- L’impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all’emissione del presente atto.
- Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall’art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006.
- Qualora l’attività dell’Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE”, il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006.
- l'Impresa dovrà trasmettere entro 90 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria, determinata in € 28.074,81=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto alla durata dell'autorizzazione;
- l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati: entro i successivi 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di cui sopra, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato;
- La mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo. Il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall’art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto costituisce l’autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- Copia del presente atto deve essere tenuto presso l’impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile all’Impresa ALMET S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cusano Milanino (MI) - Via Alessandrina n. 37, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line InLinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC almetsrl2017@pec.it), e per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:

- Comune di Cusano Milanino (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);

inoltre:

- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, e si provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di Milano nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Elena Airaghi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

Bollo ID: 01150533823570 da € 16,00; Bollo ID: 01150533823569 da € 3,00